

Verbale della seduta del 30.12.2014

L'anno duemilaquattordici, addì trenta del mese di dicembre, alle ore 18.00 in prima convocazione, presso la sede dell'Ordine.

A seguito della convocazione, si riunisce nuovamente il Consiglio Direttivo. Fatto appello nominale da parte della Segretaria Sig.ra Busato Cynara Juliana, risultano presenti i seguenti consiglieri:

Carica	Cognome	Nome	Presente	Non presente
Presidente	Manera	Alessandro	X	-
Consigliere	Luca	Degli Esposti	-	X
Consigliere	Volpato	Andrea	X	-
Consigliere	Donadello	Stefano	X	-
Consigliere	Bon	Marialuisa	X	-
Consigliere	Rinaldi	Rinaldo	X	-
Consigliere	Dalla Bona	Denis	-	X
Consigliere	Pasin	Valter	X	-
Segretario	Busato	Juliana		

PREMESSO CHE

Il Comune di Vedelago, Settore AA.PP., URP e Comunicazione - Servizio Attività Produttive – per mero scrupolo interpretativo ha rivolto un quesito al Ministero dell'Interno (Vedi documento allegato) relativamente alla congruità delle valutazioni fatte in ordine ad una pratica pervenuta di licenza allo svolgimento di una manifestazione temporanea ex articolo 68 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", chiedendo in particolare conferma – laddove l'articolo 141, comma 2, del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza" prevede che "Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno" – nella definizione di "perito industriale" possa, allo stato attuale, essere ricompreso anche un soggetto in possesso di laurea di "Dottore in chimica industriale", altresì dotato – con riferimento allo svolgimento di manifestazioni temporanee e ai controlli ex articolo 80 del T.U.L.P.S. – di diversi specifici corsi di formazione (allegato 1 come atto completo)

CONSIDERATO CHE

Il Ministero dell'Interno ha ritenuto di evidenziare (vedi documento allegato) che non rientrava nelle sue competenze individuare possibili equivalenze tra le professionalità tecniche di esperti diversi da quelli espressamente abilitati dall'articolo in questione (TULPS, art. 141 comma 2).

Precisa altresì che trattandosi di effettuare una verifica sulla conformità di locali od impianti di pubblico spettacolo o intrattenimento a regole tecniche concernenti la sicurezza strutturale ed antincendio, utili indicazioni sulla suddetta equivalenza potrebbero essere fornite semmai dai rispettivi Ordini Professionali dei Periti Industriali e dei Chimici (allegato 2 come atto completo)

RITENUTO CHE

L'Ordine dei Chimici di Treviso, investito della questione in ragione della documentazione relativa al quesito formulato dagli uffici preposti del Comune di Veduggio stesso tramite un consigliere dell'Ordine, ha piena titolarità e competenza territoriale per esprimersi in materia

DELIBERA IN DATA ODIERNA CON VOTI PALESI UNANIMI

Di ritenere assolutamente equivalenti, in relazione alle competenze dimostrate ed al "cursus studiorum", le figure di dottore chimico iscritto all'Albo con relative specializzazioni in materia di antincendio e sicurezza e il perito chimico iscritto all'Albo dei Periti.

Ritiene pertanto che in funzione del caso citato il dottore iscritto allo scrivente Albo Professionale, ferme restando le competenze sopra citate, possa firmare da professionista abilitato le pratiche di cui al T.U.L.P.S. previste.

Di ritenere il deliberato immediatamente eseguibile secondo le normative vigenti.


Delibera altresì di trasmettere secondo le modalità vigenti, per opportuna conoscenza, il presente atto all'Ordine Nazionale dei Chimici. Ritiene altresì che in assenza di osservazioni e comunque non oltre 30 giorni il deliberato possa essere considerato confermato e possa essere utilizzato ai fini istituzionali per la tutela degli iscritti nell'esercizio della professione.

Treviso, lì 30.12.2014

Il Presidente

Dott. Manera Alessandro





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

OGGETTO: Svolgimento di manifestazioni temporanee (sagre) – Relazione tecnica prevista dall'art. 141 Reg TULPS – Sua redazione da parte di un dottore in chimica industriale

AL COMUNE DI
(Rif. n. 13494 del 22.7.2014)

VEDELAGO (TV)

comune.vedelago.tv@pecveneto.it

e, p.c.:

ALL'UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI
E RELAZIONI PARLAMENTARI
(Rif. n. 27-31/A2014-003580/VI del 18.11.2014)

S E D E

Si fa riferimento alla nota sopra distinta, qui trasmessa da altro Ufficio di questo Ministero cui era erroneamente pervenuta, con la quale viene chiesto l'avviso dello scrivente in merito alla competenza di un 'dottore in chimica industriale', in luogo di un perito industriale, a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del regolamento di esecuzione del TULPS, la relazione tecnica attestante 'la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno' in relazione verifiche previste per la sicurezza dei locali o impianti di pubblico spettacolo con capienza complessiva non superiore a 200 persone.

Al riguardo, si rappresenta che non rientra nelle competenze dello scrivente individuare possibili equivalenze tra le professionalità tecniche di esperti diversi da quelli espressamente abilitati dall'articolo in questione.

Fermo restando che la verifica da compiere attiene alla conformità di locali o impianti di pubblico spettacolo o intrattenimento a regole tecniche concernenti la sicurezza strutturale e antincendio, utili indicazioni sulla suddetta equivalenza potrebbero essere fornite, semmai, direttamente dai relativi Ordini professionali, dei Periti industriali e dei Chimici.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Castrese De Rosa

COMUNE DI VEDELAGO
Protocollo Arrivo N. 23108/2014 del 06-12-2014
Copia Documento



Comune di Vedelago

Piazza Martiri della Libertà 16
31050 Vedelago (TV)

codice fiscale e partita I.V.A.: 00208680264

www.comune.vedelago.tv.it

PEC: comune.vedelago.tv@pecveneto.it

E-mail: attivita.produttive@comune.vedelago.tv.it

Settore AA.PP., URP e Comunicazione Servizio Attività Produttive – P.S.

Capo Settore: Marco Cescon

Capo Servizio: Agnese Basso

telefono: 0423-7027 - 0423-702820

telefax: 0423-401242

orario apertura: lun-ven 9.00 – 12.30; lun e merc 17.00 - 18.15

Protocollo n. 13494 =

Si prega di citare nella risposta il

N.

Vs. rif. del

Ns. rif. del

Allegati n.

Vedelago, 22 luglio 2014

TRASMISSIONE VIA EMAIL:

bruno.frattasi@interno.it

info@interno.it

Spett.le

MINISTERO DELL'INTERNO

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E

RELAZIONI PARLAMENTARI

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA

AMMINISTRATIVA E SOCIALE

Piazza del Viminale n. 1

00184 - **ROMA**

Oggetto: SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE (SAGRE) - PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 141, COMMA 2, DEL R.D. 6 MAGGIO 1940, N. 635 - TITOLO ABILITANTE. **RICHIESTA PARERE**.-

Per mero scrupolo interpretativo, volendo condividere con Codesto Ministero la congruità delle valutazioni fatte dallo scrivente Servizio in ordine ad una pratica qui pervenuta di licenza allo svolgimento di una manifestazione temporanea ex articolo 68 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", con la presente si chiede conferma se a Vostro avviso – laddove l'articolo 141, comma 2, del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza" prevede che "Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una **relazione tecnica di un professionista** iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno" – nella definizione di "**perito industriale**" possa, allo stato attuale, essere ricompreso anche un soggetto in possesso di laurea di "Dottore in chimica industriale", altresì dotato – con riferimento allo svolgimento di manifestazioni temporanee e ai controlli ex articolo 80 del T.U.L.P.S. – di diversi specifici corsi di formazione:

Le procedure e gli adempimenti inerenti lo svolgimento di manifestazioni ed eventi temporanei di pubblico spettacolo e trattenimento sono strettamente connesse alla verifica della solidità e della sicurezza delle strutture a tal fine installate di cui all'articolo 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), tenuto anche conto degli aspetti antincendio - di cui al D.M. 19 agosto 1996 - di sicurezza, strutturali, sanitari, acustici e di emergenza/soccorso.

Per come viene indicato nella norma succitata, il ruolo del professionista coordinatore (tecnico abilitato) - che deve raccogliere e trasmettere al Comune tutta la documentazione tecnica necessaria ai fini della verifica ex articolo 80 del T.U.L.P.S., ivi compresa la succitata relazione tecnica "che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno" - può essere rivestito da professionalità diverse, con proprie specialità e puntuali abilitazioni, evidentemente diverse l'una dall'altra (ingegneri, architetti, periti industriali, geometri, ecc.).

(segue)

(continua)

Analizzando, poi, i contenuti della dichiarazione tecnica di cui trattasi, richiesta agli organizzatori di manifestazioni ed eventi temporanei, si rileva come la stessa includa in particolare la dimostrazione della rispondenza di strutture ed impianti installati al D.M. 19 agosto 1996, norma antincendio specifica per l'appunto per locali e luoghi di pubblico spettacolo.

Premesso tutto quanto sopra, il soggetto di cui trattasi, in possesso di laurea in chimica industriale, nell'esercizio della sua professione:

- 1) tratta aspetti sanitari e di sicurezza generali;
- 2) è coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la realizzazione dell'opera nel settore delle costruzioni, avendo superato lo specifico corso di 120 ore organizzato dal Collegio dei Geometri di ex artt. 10 e 19 del D.Lgs. 494/96;
- 2) negli anni ha acquisito tutta una serie di abilitazioni di sicurezza, regolarmente aggiornate;
- 3) è abilitato alla firma delle pratiche prevenzione incendi (e risulta nell'elenco dei professionisti abilitati pubblicato nel sito nazionale dei Vigili del Fuoco - www.vigilifuoco.it);
- 4) è tecnico competente in acustica;
- 5) è tecnico abilitato alla firma di impianti elettrici e certificazioni energetiche;
- 6) è responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, avendo superato lo specifico corso ai sensi del D.Lgs. 195/2003 e del D.Lgs. 626/94, organizzato da INIAPA Veneto di Padova e Regione Veneto;
- 7) è responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – aggiornamento della durata di 40 ore; primo soccorso sanitario e BLS della durata di 40 ore ex L. 22/2002 e della D.G.R. n. 1080/2007, nonché abilitato all'utilizzo dei defibrillatori automatici in ambiente extraospedaliero ex L. 120/2001 e D.G.R. Veneto n. 619/2002, organizzato dall'Assessorato alla Sanità della Regione Veneto.

Ad avviso dello scrivente Servizio, si ritiene che, in virtù di tutto quanto sopra, detto soggetto possa a pieno titolo firmare – quale “*tecnico incaricato*” dal soggetto organizzatore, e pertanto quale professionista abilitato – la *relazione tecnica di cui* all'articolo 141, comma 2, del R.D. 635/40.

Si precisa che, ovviamente, detta abilitazione è ben altra cosa rispetto alla competenza alla predisposizione e firma della specifica documentazione tecnica di strutture ed impianti, che dovranno invece essere firmate da soggetti debitamente abilitati al controllo, ai calcoli, nonché, da ultimo, alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di corretto montaggio delle strutture o di conformità degli impianti elettrici, del gas, ecc. .

In attesa di *cortese urgente riscontro* alla presente (anche solo a mezzo *email*), e ringraziando da subito per la collaborazione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AA.PP., URP E COMUNICAZIONE
(atto firmato digitalmente)
Marco Cescon